

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 2012

**450ª Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

IN SEDE REFERENTE

- (2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive**
- (3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori**
- (17) BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive**
- (26) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero**
- (27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati**
- (28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige**
- (29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime**
- (93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione**
- (104) THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento**
- (110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**
- (111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza**

- (257) AMATI ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive
- (624) BERSELLI e BALBONI.** - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
- (696) SARO.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (708) CECCANTI ed altri.** - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità
- (748) MOLINARI ed altri.** - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza
- (871) CUFFARO.** - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (976) CASELLI ed altri.** - Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero
- (1105) PERDUCA ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1549) CECCANTI ed altri.** - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1550) CABRAS ed altri.** - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (1566) CHITI ed altri.** - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (1807) ESPOSITO ed altri.** - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci
- (2048) PASTORE ed altri.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2049) FIRRARELLO.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2063) CASELLI.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero
- (2098) CECCANTI ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali
- (2293) RUTELLI ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
- (2294) RUTELLI ed altri.** - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

- (2303) FINOCCHIARO ed altri.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- (2312) CECCANTI ed altri.** - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- (2327) CECCANTI ed altri.** - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale
- (2357) MUSSO.** - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (2634) SANNA ed altri.** - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato
- (2650) BIANCO.** - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale
- (2700) QUAGLIARIELLO ed altri.** - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
- (2811) D'ALIA e GIAI.** - Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione
- (2846) FINOCCHIARO ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
- (2911) BELISARIO ed altri.** - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo
- (2938) PETERLINI.** - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica
- (3001) BENEDETTI VALENTINI.** - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica
- (3035) TOMASSINI.** - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
- (3076) DEL PENNINO ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
- (3077) DEL PENNINO ed altri.** - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
- (3122) CECCANTI ed altri.** - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

**(3406) SOLIANI ed altri.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*

**(3410) CALDEROLI ed altri.** - *Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3418) BELISARIO.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3424) PISTORIO e OLIVA.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**(3476) VIESPOLI ed altri.** - *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo*

**(3477) FINOCCHIARO e ZANDA.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

**(3485) DEL PENNINO e SBARBATI.** - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

**(3486) DEL PENNINO e SBARBATI.** - *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

**(3557) MALAN.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

- e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il relatore **MALAN** (Pdl) invita a ritirare tutti gli emendamenti che propongono modifiche in materia di candidature multiple. A sua volta, ritira l'emendamento 1.51, sottolineando tuttavia che si tratta di una proposta meramente redazionale. Tali emendamenti potranno essere riconsiderati, con gli opportuni adattamenti, anche di natura tecnica, in sede di discussione del testo in Assemblea.

I senatori **PASTORE** (*PdL*) e **CALDEROLI** (*LNP*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.50 e 1.53.

Il senatore **SARO** (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 1.52 e lo ritira.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) ribadisce la convinzione che sia opportuno precludere la facoltà di candidarsi in diverse circoscrizioni, che determinerebbe un privilegio ingiustificato - perfino con la facoltà di indicare gli eventuali subentranti - in un contesto di proclamata restituzione agli elettori del potere di scegliere i propri rappresentanti. Tuttavia, ritira l'emendamento 1.54, nell'intento di favorire la conclusione dell'esame, con riserva di riproporlo per la discussione in Assemblea.

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), ritira l'emendamento 1.55.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (*PdL*) ritira l'emendamento 1.57, sottolineando tuttavia che l'indicazione di un candidato *leader* in tutte le circoscrizioni nella lista delle preferenze non determinerebbe gli inconvenienti paventati dal senatore Benedetti Valentini.

Il **PRESIDENTE** avverte che l'emendamento 1.56 è inammissibile e che gli emendamenti 1.58, 1.59 e 1.61 sono preclusi.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) invita a ritirare l'emendamento 1.60, preannunciando altrimenti un parere contrario.

Il senatore **DEL PENNINO** (*Misto-P.R.I.*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.60, diretto a eliminare ogni condizionamento per il Capo dello Stato nella scelta del Presidente del Consiglio designato.

L'emendamento 1.60, posto in votazione, è respinto.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sottolinea il significato dell'emendamento 1.62, diretto a salvaguardare la validità del voto nel caso in cui siano votate due liste.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) sottolinea il rischio che in casi analoghi sia dichiarata la nullità del voto.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) ricorda che in sede di scrutinio si cerca sempre di salvaguardare la volontà dell'elettore, senza ammettere espressioni di voto che ne pregiudichino la segretezza. A suo avviso, una disciplina dettagliata dei casi non consentirebbe comunque di evitare possibili incongruenze.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) osserva che il testo unificato già contempla una casistica dettagliata.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) si esprime favorevolmente sulla proposta di cui all'emendamento 1.62, che potrebbe evitare un contenzioso in sede di scrutinio.

Il senatore **PALMA** (*PdL*) invita alla cautela nella disciplina della validità dei voti: potrebbero esservi altre modalità di espressione in contrasto con la segretezza del voto.

Il relatore **MALAN** (*PdL*) si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.62, che, infine, viene posto in votazione ed è accolto.

Successivamente, con il parere favorevole dello stesso relatore, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 1.63 e 1.64, che sono accolti. Anche l'emendamento 1.65 è accolto, con il parere favorevole del relatore, mentre è respinto l'emendamento 1.68 (testo corretto), con il parere contrario del relatore e previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore **BIANCO** (PD). L'emendamento 1.69 risulta accolto; l'emendamenti 1.70, posto in votazione con il parere contrario del relatore, è respinto. Sull'emendamento 1.71 il relatore esprime un parere contrario: fatto proprio dalla senatrice **BLAZINA** (PD) in assenza del proponente, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Il relatore **MALAN** (PdL) si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.72, limitatamente alla prima parte, e chiede che la votazione si svolga per parti separate.

Viene posta in votazione e accolta la prima parte dell'emendamento 1.72, fino alle parole "un sesto della popolazione". La parte rimanente, posta in votazione, è respinta. L'emendamento 1.73 è precluso.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) ritira l'emendamento 1.74.

Gli emendamenti 1.75 e 1.76, posti separatamente in votazione con il parere contrario del relatore, sono respinti.

Il relatore **MALAN** (PdL) si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.78, se riformulato nel senso di prevedere una soglia nazionale pari al 10 per cento.

Il senatore **D'ALIA** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) ritiene che non sia opportuno introdurre una soglia di sbarramento diversa per liste che entrano in coalizione.

Il senatore **CECCANTI** (PD) ritiene opportuno prevedere una soglia minima e congrua di voti validi conseguiti dalla coalizione, visto che si abbassa la soglia di sbarramento per le liste che vi partecipano.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (PdL) osserva che la soglia di voti validi conseguiti dalla coalizione sarebbe rilevante qualora permanesse l'attuale sistema elettorale. Al fine di favorire l'accesso delle formazioni minori, attraverso un abbassamento della soglia di sbarramento per le liste che entrano in coalizione, è opportuno ridurre il livello di consenso da conseguire.

Il senatore **D'ALIA** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) sottolinea il rischio che si dia vita a coalizioni fittizie: l'emendamento costituisce una deroga inopportuna alla soglia di sbarramento.

Il senatore **CECCANTI** (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 1.78 nel testo originario.

L'emendamento 1.78, posto in votazione, è respinto.

Su proposta del **PRESIDENTE**, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 1.80, 1.81 e 1.82, relativi alle minoranze linguistiche.

L'emendamento 1.83 è accolto.

Su invito del relatore **MALAN** (PdL), il senatore **DEL PENNINO** (Misto-P.R.I.) ritira l'emendamento 1.84. L'emendamento 1.85, posto in votazione con il parere contrario del relatore, è respinto.

Su invito del relatore **MALAN** (PdL), i senatori **CALDEROLI** (LNP) e **PISTORIO** (Misto-MPA-AS) ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.86 e 1.87. L'emendamento 1.88 è posto in votazione ed è accolto.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (PdL), quindi, propone di rinviare il seguito dell'esame alle prossime sedute.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP) si dichiara contrario e chiede che la proposta sia messa in votazione.

La proposta del senatore Quagliariello di rinviare il seguito dell'esame è posta in votazione ed è accolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,55.*

#### EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557

#### Art. 1

#### **1.68 (testo corretto)**

##### **CABRAS**

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, Tale cifra è 'data dalla somma delle elettorali delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le 'liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate;

3) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito, in circoscrizioni comprendenti complessivamente un quinto della popolazione, almeno il 7 per cento dei voti validi o che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi nell'ambito di una coalizione, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, e che sono ammesse, pertanto, al riparto dei seggi effettuato in sede circoscrizionale;

4) individua quindi la lista o la coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti espressi per le liste di cui al numero 3), alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3, e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi del numero 4).